

**REGOLAMENTO
PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI
GEMELLAGGIO,
DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA**

INDICE

- ART. 1 - Gemellaggi
- ART. 2 - Patto di Amicizia
- ART. 3 - Patto di Fratellanza
- ART. 4 - Caratteristiche della città gemella
- ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca
- ART. 6 - Stipula
- ART. 7 - Attività
- ART. 8 - Dotazioni
- ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
- ART. 10 - Compiti del Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
- ART. 11 - Composizioni del Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
- ART. 12 - Presidente Comitato
- ART. 13 - Decadenza dei componenti del Comitato
- ART. 14 - Riunioni Comitato
- ART. 15 - Validità Riunioni
- ART. 16 - Convocazioni del Comitato
- ART. 17 - Segretario del Comitato
- ART. 18 - Verbale riunioni
- ART. 19 - Spese Gemellaggi
- ART. 20 - Riconoscimenti
- ART. 21 - Rinvio
- ART. 22 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART. 1 Gemellaggi

1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, commerciali, artigianali e industriali con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e la salvaguardia dei diritti umani.

ART. 2 Patto di Amicizia

1. Il Patto di Amicizia costituisce un atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure definitive relazioni con città con cui non è possibile o non è valutato opportuno procedere al Gemellaggio, anche in riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'Art. 1".

ART. 3 Patto di Fratellanza

1. Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART. 4 Caratteristiche della città gemella

1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Albisola Superiore con particolare riferimento alla vocazione turistica, storico - culturale, artigiano - commerciale, di apertura internazionale.

2. Il Consiglio Comunale motiva adeguatamente, nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 5 Procedura di approvazione, conferma, revoca

1. Tutti gli atti relativi alla costituzione, conferma e revoca di Gemellaggi devono essere approvati dal Consiglio comunale.

2. I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

3. I Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Albisola Superiore.

ART. 6

Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

ART. 7

Attività

1. Il Comune di Albisola Superiore sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.

2. I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni da determinare con specifica deliberazione sentito il parere delle Commissioni Consiliari.

ART. 8

Dotazioni

1. Il bilancio del Comune di Albisola Superiore prevede specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività turistico - culturali, sportive e iniziative espositive.

2. Per la continuità e qualità dell'attività svolta sarà adibito personale adeguato.

ART. 9

Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato nominano con provvedimento, sentita la Commissione Consiliare, un Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, composto da un numero massimo di 10 persone tra cui è indicato il Presidente.

ART. 10

Compiti del Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza

1. Il Comitato è un organismo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

2. Il Comitato Gemellaggi ha i compiti di:

- A. programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse con Enti territoriali di altri paesi sulla base dei relativi atti amministrativi;
- B. favorire la sensibilizzazione dei cittadini alle motivazioni che hanno condotto al gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle relative iniziative, con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.;
- C. valutare e proporre la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio;
- D. tenere, nell'esercizio della sua attività e d'intesa con l'Amministrazione comunale, costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE) e con la sua Federazione regionale;
- E. curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 11

Composizione del Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza

1. Il Comitato, che decade al decadere dell'Amministrazione comunale, è composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale tra cui il Sindaco o suo delegato e tre consiglieri comunali (di cui uno di minoranza) e da:
 - un rappresentante delle categorie economiche territoriali,
 - un rappresentante della scuola territoriale,
 - un rappresentante di istituzioni culturali territoriali,
 - un rappresentante di istituzioni sportive territoriali,
 - un rappresentante di altre associazioni o organismi giovanili territoriali,
 - un rappresentante della stampa e TV locali territoriali.
2. I consiglieri comunali sono nominati dal Consiglio comunale, mentre gli altri componenti sono indicati dalle rispettive categorie.
3. Qualora non pervengano le nomine entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta comunale.
4. Il Comitato è istituito con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 12

Presidente Comitato

1. Il Comitato è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso.

ART. 13

Decadenza dei componenti del Comitato

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza (più di 3 riunioni consecutive);
 - c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
 - d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 14

Riunioni Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 30 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 30 maggio, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda la maggioranza dei componenti.

ART. 15

Validità Riunioni

1. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 16
Convocazioni del Comitato

1. Le convocazioni dell'Assemblea, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere indette senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 17
Segretario del Comitato

1. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di dipendenti dell'Ente locale.

ART. 18
Verbale riunioni

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19
Spese Gemellaggi

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 10 l'Amministrazione comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comune potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 20
Riconoscimenti

1. Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, il riconoscimento "Ambasciatore ideale della città di Albisola Superiore" ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.

ART. 21
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

ART. 22
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.